

**Legge regionale 29 marzo 2019, n. 13 (BUR n. 32/2019)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2001, N. 29 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.**

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, sono aggiunte le parole: *“ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale”*.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è inserito il seguente:

*“1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato.”*

3. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, le parole: *“e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità”*.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.**

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è sostituita dalla seguente:

*“Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria”*.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, dopo le parole: *“delle opere stradali”* sono inserite le seguenti: *“sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1,”* e le parole: *“opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda della tipologia della rete viaria oggetto delle stesse”* sono soppresse.

**Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, la parola: "*concorre*" è sostituita dalle seguenti: "*può concorrere*".

**Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.